

(N. 2177)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro per la Funzione Pubblica

(SCHIETROMA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1983

Provvidenze a favore dei superstiti di dipendenti dello Stato
caduti nell'adempimento del dovere

ONOREVOLI SENATORI. — Le leggi 27 ottobre 1973, n. 629, e 1° agosto 1978, n. 437, prevedono la concessione ai superstiti, rispettivamente degli appartenenti ai Corpi di polizia e dei magistrati caduti nell'adempimento del dovere, di una pensione privilegiata calcolata non secondo i criteri previsti dal testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092, bensì secondo i criteri diversi e più favorevoli che vanno dalla attribuzione al coniuge e agli orfani della pensione nella misura intera calcolata sul trattamento economico complessivo iniziale della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita all'epoca del decesso, alla erogazione di una speciale elargizione *una tantum*, alla riliquidazione infine delle pensioni in questione ogni qualvolta il personale in servizio benefici di miglioramenti economici.

Inoltre, un progetto di legge approvato di recente dalla Commissione giustizia del Senato, in sede deliberante, ha previsto delle provvidenze per i superstiti dei magistrati al fine di eliminare delle piccole differenze scaturenti dall'applicazione delle due leggi citate e di equiparare in maniera assolutamente identica i trattamenti.

In presenza di tale stato dei fatti appare subito evidente alla coscienza di tutti che non ha alcuna plausibile giustificazione che lo Stato non riconosca a tutti i dipendenti, senza distinzione di sorta, i cennati benefici, che rappresentano un giusto riconoscimento del sacrificio della vita nell'adempimento dei propri doveri di servizio.

Ad eliminare tale discriminazione tende il presente disegno di legge che ricalca le

leggi più sopra citate, ampliandone la portata a favore dei superstiti di tutti i dipendenti dello Stato vittime di azioni terroristiche.

L'articolo 1, infatti, estende ai superstiti di tutti i dipendenti dello Stato deceduti in attività di servizio per effetto di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose, comunque connesse con le funzioni istituzionali esercitate, un trattamento di pensione privilegiata di importo pari al 100 per cento dello stipendio tabellare del livello superiore, mantenendo peraltro talune limitazioni per il caso in cui superstiti siano i genitori o i collaterali dell'agente deceduto.

Lo stesso articolo 1 prevede inoltre la liquidazione della pensione assegnata ogni qualvolta siano concessi miglioramenti al personale in servizio.

L'articolo 2 provvede ad estendere al personale in questione anche l'erogazione della speciale elargizione prevista dalla legge 22 febbraio 1968, n. 101, nella misura attualmente corrisposta nei confronti dei superstiti dei magistrati e agenti di polizia.

L'articolo 3 prevede l'applicabilità del beneficio di cui all'articolo 1 anche agli eventi verificatisi in precedenza, salvo la limitazione degli arretrati al 1° gennaio 1975. Per gli eventi verificatisi dopo tale data vengono altresì concessi i benefici di cui all'articolo 2.

L'articolo 4 dà disposizioni circa le modalità di attuazione della legge, mentre l'articolo 5, infine, provvede alla copertura dell'onere con una formulazione che tiene conto del fatto che non risultano attualmente segnalati casi pregressi per le categorie destinatarie delle provvidenze oggetto della presente normativa, la quale ha pertanto carattere puramente programmatico.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La pensione privilegiata spettante al coniuge superstite ed agli orfani dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, deceduti in attività di servizio per effetto di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose comunque connesse con le funzioni istituzionali esercitate, è stabilita in misura pari al trattamento iniziale complessivo di attività della qualifica o categoria immediatamente superiore a quella rivestita all'epoca del decesso, da riliquidarsi ogni volta siano concessi miglioramenti al personale in servizio. Le quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale sono comunque corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Rimane salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza del coniuge e degli orfani, ai genitori e ai collaterali è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme vigenti per le pensioni privilegiate di reversibilità sul trattamento complessivo di cui al comma precedente.

Nei confronti dei dipendenti che in ragione delle loro mansioni abbiano titolo al trattamento previsto dalle norme di legge in materia di infortuni sul lavoro è data facoltà di optare per il trattamento previsto dalle disposizioni in vigore qualora questo ultimo risulti più favorevole di quello spettante in base alle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Alle famiglie del personale, di cui al primo comma del precedente articolo 1, è attribuita la speciale elargizione prevista dalla

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge 22 febbraio 1968, n. 101, nella misura stabilita dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1980, n. 466.

Art. 3.

Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge. In nessun caso comunque il relativo trattamento può decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1975. Le disposizioni di cui al precedente articolo 2 si applicano per gli eventi verificatisi dopo il 1° gennaio 1975.

Art. 4.

Le modalità di attuazione della presente legge sono stabilite con decreto dei Ministri interessati di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 5.

Eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge graveranno su appositi capitoli da istituirsi, con decreti del Ministro del tesoro, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, e da classificarsi sotto la voce spese obbligatorie.